



CITTA' DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 15/09/2020

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 D. LGS. 267/2000 - ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL C.G.A. N. 78/18.

L'anno 2020, il giorno quindici alle ore 17:30 e ss. del mese di Settembre , presso l'Aula Consiliare di Palazzo di Città previa convocazione comunicata ai sigg. consiglieri a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, Ordinaria, il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano rispettivamente presenti e assenti, i seguenti consiglieri comunali:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CHIAVOLA MARIO	Presente		RABITO LUIGI	Presente	
D'ASTA MARIO		Assente	SCHININA' SERGIO	Presente	
FEDERICO ZAARA		Assente	BRUNO FABIO	Presente	
MIRABELLA GIORGIO		Assente	TUMINO ANDREA	Presente	
FIRRINCIELI SERGIO	Presente		OCCHIPINTI GIOVANNA	Presente	
ANTOCI ALESSANDRO	Presente		VITALE DANIELE	Presente	
GURRIERI GIOVANNI	Presente		RANIOLO CONCETTA	Presente	
IURATO GIOVANNI		Assente	RIVILLITO LUCA		Assente
CILIA SALVATORE	Presente		MEZZASALMA GIOVANNI	Presente	
MALFA MARIA	Presente		ANZALDO CARMELO	Presente	
SALAMONE RAIMONDA		Assente	IACONO CORRADA	Presente	
ILARDO FABRIZIO	Presente		TRINGALI ANTONIO		Assente
TOTALE				157	9

Il Presidente del Consiglio, Ddott. Fabrizio Ilardo, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Riva.
La seduta è Pubblica.

All'atto della trattazione della seguente proposta di deliberazione, iscritta al punto 2) all'Ordine del Giorno risultano presenti anche i consiglieri. L. Rivillito e R. Salamone, entrati nel corso della seduta. Presenti n. 19.

Si dà atto che tutti gli interventi saranno riportati nel separato processo verbale di seduta, fono registrata, mediante resoconto stenotipico.

Numero Proposta 4 del 23/07/2020

Settore 10 Organizzazione e gestione risorse umane - Contratti

OGGETTO: riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 D. Lgs. 267/2000 - esecuzione della sentenza del C.G.A. n. 78/18.

<< Il sottoscritto Dr. Rosario Spata, Dirigente del Settore X, sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che comportano l'obbligo di astenersi ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

PREMESSO in fatto che:

- con bando di gara ritualmente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'albo pretorio on-line e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, il Comune di Ragusa ha indetto una procedura di gara aperta avente ad oggetto l'affidamento dei *“lavori di rifacimento della rete acquedottistica nella via Sant'Anna e nelle vie limitrofe”*, per un importo pari, al netto degli oneri per la sicurezza e del costo per il personale, di € 995.287,58;
- A conclusione del procedimento avviato, al quale hanno partecipato duecentosessantuno concorrenti, la gara è stata definitivamente aggiudicata, con determinazione dirigenziale iscritta al registro generale con il n° 1084 del 21/06/2018 alla ditta ING. 2 srl, corrente in Agrigento, seguita in graduatoria dall'impresa Muneglia Salvatore, con sede in Vittoria (RG);
- avverso il succitato provvedimento e ogni altro atto conseguente o/o presupposto, il concorrente classificatosi secondo in graduatoria ha proposto, nei termini di legge, ricorso dinanzi al Giudice Amministrativo instaurando, così, un contenzioso giudiziario, le cui fasi possono così essere sinteticamente descritte:
 - a) con ordinanza n° 686 del 26/09/2016 il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, in sede cautelare, ha rigettato il proposto ricorso;
 - b) avverso detta ordinanza cautelare la società seconda graduata ha proposto appello al Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana (CGARS) che, con ordinanza n° 652 del 21/10/2016, ha respinto, in fase cautelare, l'appello;
 - c) nel merito, poi, il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania con sentenza n.3321 dell'1.12.2016, pubblicata il 19.12.2016, per le motivazioni ivi esplicitate, ha respinto il ricorso;
 - d) successivamente, avverso la citata sentenza emessa dal giudice di prime cure, la ditta Muneglia ha proposto appello al CGARS;
 - e) Il Giudice d'appello adito, con ordinanza n° 85 del 02/02/2017, non ha accolto l'istanza cautelare;
 - f) nel merito, tuttavia, a conclusione del contenzioso instaurato, il Giudice di appello isolano, con sentenza n° 78 del 09/02/2018, accoglieva, infine, il ricorso, nei termini illustrati in motivazione, condannando l'Ente resistente al risarcimento monetario dei danni patiti dall'impresa appellante, escludendo qualsiasi altra soluzione in quanto il contratto era stato già eseguito (lavori conclusi);

EVIDENZIATO, per una migliore intelligibilità dell'emanando provvedimento, che il Giudice amministrativo di appello ha stabilito, per grandi linee, le modalità per il risarcimento dei danni che possono così sintetizzarsi:

- per la concreta liquidazione del danno (e cioè per la specifica determinazione del 'quantum'), il Collegio ha ritenuto opportuno "far ricorso - in aderenza ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr, per tutte, Cons. Stato., sez. V[^], 8.11.2012, n.5686) - al 'metodo' introdotto dall'art.34 del codice del processo amministrativo (come rielaborato ed adattato alle concrete necessità processuali dalla citata giurisprudenza), ordinando alla Stazione appaltante di formulare, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notifica ad istanza di parte, se precedente) della presente sentenza, una offerta risarcitoria che contempli una somma da corrispondere quale ristoro

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

per il c.d. “lucro cessante” ed una somma da corrispondere per il c.d. “danno curriculare” (*id est*: il danno per mancata acquisizione della commessa, e dunque per la impossibilità di farla valere come requisito di qualificazione nelle successive procedure di gara), esclusa - ancora una volta sulla scorta della pacifica giurisprudenza formatasi sulla questione (C.S., V[^], 3.5.2012 n.2546) - ogni risarcibilità per il “danno emergente” derivante dalla spese di partecipazione alla gara (CGARS, 20.1.2017 n.24; Id., 26.9.2016 n.332; Id., 3.11.2016 n.381; Id., 5.5.2016 n.131; Id., 5.5.2016 n.132; Id., 8.2.2016 n.39; Id.2.2.2016 n.401).

- Quanto ai criteri da seguire per la determinazione del ‘lucro cessante’, in aderenza al più accreditato orientamento della giurisprudenza (C.S., IV[^], 21.6.2011 n.3670; C.S., IV[^], 7.9.2010 n.6485), il Giudice ha statuito che “la Stazione appaltante dovrà basare la sua proposta sugli elementi emergenti dall’offerta”, posto che nella stessa sono esposti i costi dai quali sono desumibili, seppur approssimativamente, i ricavi netti - e dunque l’utile (*rectius*: il profitto) - che la società prevedeva di trarre dall’aggiudicazione e dalla conseguente esecuzione dell’appalto (CGARS, 20.1.2017 n.24; Id., 26.9.2016 n.332; Id., 3.11.2016 n.381; Id., 5.5.2016 n.131; Id., 5.5.2016 n.132; Id., 8.2.2016 n.39; Id.2.2.2016 n.401).

- In mancanza di elementi concretamente emergenti dall’offerta, la Stazione appaltante potrà basare la sua proposta risarcitoria su altri fattori ed elementi purchè obiettivi e comprovabili; che siano, cioè, idonei a rappresentare realisticamente i costi medi di acquisto degli articoli nel mercato ovvero i costi di realizzazione degli stessi (sulla scorta di preventivi o computi acquisibili presso i produttori dei singoli materiali da assemblare per realizzare i prodotti finiti richiesti dall’Amministrazione).

- Quanto alla determinazione del ‘danno curriculare’, che - come già affermato dalla giurisprudenza formatasi sul punto (C.S., V[^], 3.5.2012 n.2546) - va quantificato in via equitativa e comunque a prescindere dall’assolvimento di qualsiasi onere probatorio (Cons. Stato., sez. V[^], n. 2546 cit.), il Collegio ritiene che esso si attesti su una somma pari all’1% dell’offerta, che sarà sommata alla cifra relativa al lucro cessante (CGARS, 20.1.2017 n.24; Id., 26.9.2016 n.332; Id., 3.11.2016 n.381; Id., 5.5.2016 n.131; Id., 5.5.2016 n.132; Id., 8.2.2016 n.39; Id.2.2.2016 n.401).

- Nella determinazione della proposta risarcitoria l’Amministrazione terrà conto, infine della rivalutazione monetaria da calcolare a far data dalla stipula del contratto (C.S., III[^], 14.12.2012 n.6444) e degli interessi maturati e maturandi (secondo i criteri evidenziati in C.S., 8.11.2012 n.5686).

CONSIDERATO:

- in ordine al primo dei criteri di determinazione del risarcimento da corrispondere (“la Stazione appaltante dovrà basare la sua proposta sugli elementi emergenti dall’offerta”, posto che nella stessa sono esposti i costi dai quali sono desumibili, seppur approssimativamente, i ricavi netti - e dunque l’utile –*rectius*: il profitto – che la società prevedeva di trarre dall’aggiudicazione e dalla conseguente esecuzione dell’appalto”), esso non può trovare alcuna concreta e pratica applicazione poichè l’offerta del concorrente presenta soltanto l’indicazione del ribasso percentuale proposto, unitamente all’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, come per legge;

- che l’applicazione del secondo (e alternativo) criterio suggerito avrebbe comportato oggettivamente delle notevoli ed evidenti difficoltà applicative in quanto l’acquisizione di preventivi, postuma alla conclusione del procedimento e alla definitiva consegna dei lavori, oltre a non trovare corrispondenza di interessi negli operatori economici interpellati e interpellabili (ai quali si sarebbe dovuto chiedere di preparare dettagliati preventivi per una gara già svolta) non garantirebbe quella oggettività (nonchè, trasparenza) richiesta dal giudice;

che la S.A ha ritenuto di ancorare la propria offerta al prezziario regionale (elemento certo ed oggettivo, ritualmente pubblicato, di cui gli OO.EE erano a conoscenza prima dell’avvio della gara), e sull’importo così ottenuto ha operato – unilateralmente - un abbattimento del 50% in omaggio al principio dell’*aliunde perceptum vel percipiendum*, liquidando all’operatore pretermesso, la somma complessiva di € 54.343,72;

RITENUTO:

che rispetto alla somma concretamente liquidata dall’Ente l’impresa Muneglia, con lettera prot. 65431 del 05.06.2018, aveva, invece, chiesto la somma di € 216.063,93 in esecuzione della sentenza del C.G.A.R.S. n. 78/2018 sopracitata, in quanto il C.G.A.R.S. aveva indicato precisi criteri e non aveva seguito il principio dell’*“aliunde perceptum vel percipiendum”*;

- che, l’Avvocatura Comunale, a seguito della richiesta di apposito parere del 06.03.2020 prot. 28390, con nota del 17.03.2020 prot. 31440, ha fornito il parere richiesto, ritenendo opportuno e conveniente accettare la proposta riformulata dalla stessa Ditta, tramite l’avv. Benedetta Caruso, con lettera del 03.02.2020 prot.

13089, che si è dichiarata disponibile ad addivenire ad una soluzione transattiva, aderendo alla determinazione del Comune di fare riferimento, per il calcolo dell'utile, al prezzario generale delle OO.PP. della Regione Sicilia, anno 2013, applicabile *ratione temporis*, ma senza la decurtazione del 50%, in quanto il C.G.A.R.S. non ha seguito il principio "*aliunde perceptum vel percipiendum*";

- che tale proposta, secondo l'Avvocatura, sostanzialmente, corrisponde alla prima proposta del Comune di Ragusa che aveva calcolato il mancato utile in € 101.490,50; il Comune aveva, però, poi proceduto alla decurtazione del 50%, effettuata in base al principio "*aliunde perceptum vel percipiendum*", che, come detto, non è stato seguito dal C.G.A.R.S.;

- che il Comune ha già liquidato la somma di € 54.343,72 e, pertanto, dovrebbe corrispondere la differenza tra la somma di € 101.490,50 e la suddetta somma già corrisposta;

RILEVATO sotto l'aspetto procedimentale:

- Che la liquidazione del debito (nella parte in cui essa è stata già disposta) è avvenuta sulla scorta di un orientamento maturato nella magistratura contabile circa la sussistenza di un interesse generale alla celerità del procedimento di spesa e, conseguentemente, in ordine alla possibilità di individuare un peculiare statuto per il pagamento dei debiti in parola –cui potrebbe, legittimamente, provvedersi anche prima della prescritta deliberazione consiliare

- - che con recente deliberazione n. 27, depositata il 21 novembre 2019, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, ha definitamente chiarito che anche per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive (ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL – decreto legislativo n. 267/2000) è necessaria la delibera di consiglio per poter procedere al relativo pagamento;

- - che nella particolare fattispecie qui in esame deve ritenersi, inoltre, che «la transazione non è alternativa al provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, ma vi accede e trova in esso il suo ineludibile presupposto » (cfr., *ex plurimis*, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Umbria, n° 85/2017)

ACCERTATO

- che il Comune è tenuto al pagamento delle somme per non arrecare danni patrimoniali derivanti da provvedimenti giurisdizionali conseguenti alla proposizione di ricorso per ottemperanza dinanzi allo stesso Giudice Amministrativo che ha emesso la sentenza;

- che la somma totale da corrispondere in via transattiva, previo riconoscimento del debito di € 101.490,50 è pari ad €. 47.146, 78 (arrotondati per difetto a € 47.000,00) quale differenza tra la somma dovuta è la parte già liquidata;

- che con il pagamento della somma così transatta il creditore rinuncia alla proposizione di qualsivoglia azione giudiziaria per il soddisfo di ulteriori somme in uno al riconoscimento di interessi e rivalutazioni del credito comunque denominati, precisandosi che gli oneri per pagamento delle spese legali gravano sul creditore;

Dato atto che sulla qualificazione della "natura" del danno da risarcimento in materia di appalti pubblici deve osservarsi, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, che in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. III, 30 settembre 2010, C-314/09, prevale la tesi secondo cui la responsabilità della P.A., per mancata aggiudicazione di un appalto pubblico, abbia natura oggettiva, nel senso di rendere estraneo al *thema decidendum* la questione della rilevanza della rimproverabilità soggettiva in termini di non scusabilità dell'errore compiuto dalla stazione appaltante. Ai fini del risarcimento del danno è, pertanto, sufficiente e necessaria la prova dell'illegittimità del provvedimento e della spettanza del bene della vita (e, dunque, del rapporto di causalità tra l'illegittimità del provvedimento e la perdita dell'aggiudicazione o, eventualmente, in caso di risarcimento della chance, della concreta probabilità di conseguirla). La questione della legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. di questo regime di responsabilità oggettiva gravante sulla stazione appaltante, è stata ritenuta manifestamente infondata sulla base della considerazione secondo cui, anche a voler prescindere dal primato del diritto comunitario su quello interno (principio che subisce eccezione esclusivamente per i principi strutturali dell'assetto costituzionale e dei diritti fondamentali della persona, che non vengono in rilievo nel caso di specie) e dal correlato obbligo del giudice interno di interpretare il secondo in modo conforme al primo, si è ritenuto che gli stessi invocati principi di

uguaglianza sostanziale, di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa non ostano ad una previsione che mira ad assicurare e a tutelare in concreto il principio della massima concorrenza e di non discriminazione tra le imprese, quale strumenti imprescindibili per il raggiungimento dei fini stessi dell'Unione Europea. Si è ritenuto, peraltro, che tale regime di responsabilità oggettiva sia espressione di un principio generale dell'ordinamento comunitario funzionale a garantire la piena ed effettiva tutela degli interessi delle imprese, a protezione della concorrenza, nel settore degli appalti pubblici. Intesa in questo senso, la regola è stata ritenuta applicabile a tutto il campo degli appalti pubblici, nei quali i principi di diritto comunitario hanno diretta rilevanza ed incidenza, non fosse altro che per il richiamo che ad essi viene fatto dal nostro legislatore nel Codice appalti (art 30 d.lgs. 50/16)

• **DATO ATTO:**

che con deliberazione di C.C. n. 84 del 31/12/2019, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022;
che con deliberazione di Giunta Municipale n° n.111 del 15/04/2020 è stata approvato il piano esecutivo di gestione (p.e.g.) per il triennio 2020 – 2022.

che con deliberazione di C.C. n° 25 del 19/05/2020 è stata approvata la “relazione illustrativa della giunta municipale al rendiconto di gestione 2019 e della proposta per il consiglio comunale del rendiconto della gestione anno 2019 (deliberazione di giunta municipale n. 101 del 15.04.2020)”;

VISTO l'art. 194 de D. Lgs. n. 267/2000, a tenore del quale gli Enti Locali riconoscono con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da: «sentenze esecutive» (lett. a);

RITENUTO

- necessario provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 194, comma 1, lettera a) e dell'art. 892 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24.03.2017, per l'importo complessivo di € 101.490,50;

DATO ATTO che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P .sopra richiamato;

VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti dirigenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs- 267/2000;

RITENUTO di dovere provvedere in merito

CONSIDERATO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

VISTO il T.U.E.L. d.lgs. 267/2000;

VISTO l'art 12 della L.R. n.44/91;

VISTO l'O.R.E E.LL;

◦ **PROPONE DI DELIBERARE**

per le motivazioni in premessa evidenziate:

- di riconoscere, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000, art. 194, comma 1, lettera a) e dell'art. 89 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24.03.2017, la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 101.490,50 definito in via transattiva tra le parti, giusta schema di contratto di transazione elaborato dall'avvocatura civica, allegato alla presente;
- dare atto che a fronte della pretesa creditoria formulata nel corso del processo amministrativo svoltosi dinanzi al Giudice di appello e, successivamente, per le vie stragiudiziali, pari ad € 216.063,93, la transazione riguarderà effettivamente la somma di €. 47.146, 78 (arrotondati per difetto a € 47.000,00) quale differenza tra la somma dovuta e la parte già liquidata;

- dare atto che l'importo del debito fuori bilancio afferisce alla fattispecie lettera a) dell'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 pertanto riferibili a "sentenze esecutive" la cui somma, per come concretamente definita, è oggetto di transazione tra le parti .
- di finanziare la spesa necessaria per la copertura del debito fuori bilancio di complessivi €. 47.000,000 imputando detta somma:
 - - in quanto ad € 7.000,00 al cap. 1763/1;
 - -in quanto ad € 30.000,00 al cap. 1230;
 - - in quanto ad € 10.000,00 al cap. 1798/4.
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per l'urgenza di avviare gli adempimenti conseguenziali;
- Dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente >>

IL PRESIDENTE

Procede alla nomina degli scrutatori, nelle persone dei consiglieri Bruno, Mezzasalama e Chiavola.

Invita il Sindaco a relazionare sull'argomento in discussione.

Il Sindaco, chiesta ed ottenuta la parola, facendo riferimento al parere reso dall'Avvocatura comunale con nota prot. n. 31440 del 17.03.2020, informa i presenti che il debito deriva da una sentenza del TAR di Catania, che ha accolto l'appello di una ditta, in merito ai lavori di "Rifacimento della rete acquedottistica nella Via Sant'Anna e nelle vie limitrofe", e da un successivo accordo transattivo con la ditta medesima.

Il consigliere Tumino relaziona sui lavori della competente Commissione consiliare, chiamata ad esaminare la proposta in discussione, evidenziando che la questione sia stata risolta con un giusto accordo transattivo.

In assenza di ulteriori interventi il Presidente invita i presenti a votare in forma palese, per appello nominale, la su estesa proposta di deliberazione.

Si dà atto che, nel corso della discussione, si sono allontanati i consiglieri Chiavola, Firrincieli, Antoci e Gurrieri, presenti 15. Il Presidente, pertanto, provvede a sostituire il consigliere Chiavola con il consigliere Bruno, nella funzione di scrutatore.

IL CONSIGLIO

Vista la su estesa proposta di deliberazione nr. 4 del 23.07.2020;

Visti i pareri resi dai dirigenti competenti, ai sensi della L.R. 48/1991 e della L.R. n.30/2000, allegati parte integrante al presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, reso con nota prot. n. 90096 dello 01.09.2020, allegato parte integrante al presente provvedimento;

Visto il parere favorevole reso dalla 4^a Commissione "Risorse" in data 08.09.2020;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il T.U.E.L. D.lgs 267/2000;

Visto l'art.12 della L.R. n.44/91;

Visto il vigente O.R.EE.LL.,

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Con numero 15 voti favorevoli (Cilia, Malfa, Salamone, Ilardo, Rabito, Schininà, Bruno, Tumino, Occhipinti, Vitale, Raniolo, Rivillito, Mezzasalma, Anzaldo, Iacono), espressi in forma palese, per appello nominale dai 15 consiglieri presenti e votanti, assenti i consiglieri Chiavola, D'Asta, Federico, Mirabella, Firrincieli, Antoci, Gurrieri, Iurato, Tringali.

Su proclamazione del Presidente, assistito dagli scrutatori nominati, Bruno Mezzasalma e Tumino

DELIBERA

- 1) Di approvare la su estesa proposta di deliberazione n. 4 del 23.07.2020.

Stante l'urgenza di provvedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza, il Presidente, su richiesta del Sindaco, sottopone la presente deliberazione alla votazione in forma palese, per alzata e seduta, per l'immediata esecuzione, ai sensi di legge, art. 12, comma 2 della L.R. n.44/91, e l'esito è il seguente: consiglieri presenti e votanti 15, voti favorevoli 15 (Cilia, Malfa, Salamone, Ilardo, Rabito, Schininà, Bruno, Tumino, Occhipinti, Vitale, Raniolo, Rivillito, Mezzasalma, Anzaldo, Iacono), assenti i consiglieri Chiavola, D'Asta, Federico, Mirabella, Firrincieli, Antoci, Gurrieri, Iurato, Tringali.

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando l'atto immediatamente esecutivo.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.E.L. e art. 72 del regolamento sul funzionamento del Consiglio C.le, è stato redatto dal Segretario Generale con l'assistenza del gruppo di supporto della segreteria comunale (Dott.ssa Baglieri Maria) che ha collaborato nella stesura del relativo processo sommario degli interventi e viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Ddott. Fabrizio Ilardo

Il Consigliere Anziano
Geom. Salvatore Cilia

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Riva